

## **REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, sia in presenza che in modalità "videoconferenza", oltre alla relativa diffusione, anche a mezzo web, integrando il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento contiene inoltre una parte concernente le riprese da parte di soggetti autorizzati all'esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

### **Art. 2 - Principi**

1. Il servizio di comunicazione pubblica inerente la diffusione audio-video del Consiglio Comunale, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
2. Nell'esercizio del diritto di cronaca, si richiamano i principi che regolano la deontologia giornalistica.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il Comune di Montenero di Bisaccia, mediante la diffusione audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale, intende favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare il diritto della cittadinanza all'informazione, nonché il contestuale e regolare svolgimento dell'attività consiliare.

### **Art. 4 - Modalità**

1. Le sedute sono riprese audiovisivamente dall'Ente, mediante strumentazioni hardware, software e attraverso altre attrezzature adeguate allo scopo, o in alternativa da soggetti esterni appositamente incaricati dall'Amministrazione comunale, o anche attraverso piattaforme dedicate agli Enti Locali che forniscono, tra le altre cose, servizi di ripresa audio-video e di diffusione in diretta streaming.
2. Le riprese audio-video sono preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale e la loro diffusione è effettuata prioritariamente in diretta streaming. In caso di diniego della diretta streaming, il Presidente del Consiglio ne fornisce adeguata motivazione e provvede, entro dieci giorni lavorativi dalla seduta consiliare e compatibilmente con i tempi di lavorazione eventualmente occorrenti per il file, alla pubblicazione della registrazione audio-video.
3. La diretta streaming e le registrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, o sui canali social di cui l'Ente è dotato o intende dotarsi, o anche attraverso piattaforme esterne dedicate ai medesimi servizi istituzionali.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta, circa l'esistenza di videocamere e della contemporanea o successiva diffusione delle immagini. Lo stesso ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web da parte di testate giornalistiche, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento, non è consentita la ripresa audio-video da parte di altri soggetti, se non preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale.
6. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della privacy le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta e gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, sono legittimati a partecipare alle sedute del Consiglio, con particolare riferimento a coloro che propongono, intervengono, o sono chiamati a intervenire a vario titolo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
7. Tutti i soggetti indicati nel precedente comma, in virtù del ruolo pubblico che svolgono o sono chiamati a svolgere in un dato momento in seno al Consiglio comunale, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video relative ai loro interventi.
8. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma 6, le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari saranno orientate in modo tale per cui il pubblico presente in sala, salvo il personale dipendente in servizio, non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato ai lavori del Consiglio Comunale, compatibilmente con le caratteristiche della Sala Consiliare.
9. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, dei membri della Giunta e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dovranno essere integralmente ripresi, in modo chiaro e visibile, anche per le riprese in videoconferenza, per le quali ogni singolo partecipante assicurerà una ripresa audio-video ottimale, senza commenti fuori campo o interruzioni.
10. Non si potrà dare corso ad attività di registrazione e/o ripresa audio-video in caso di sospensione o interruzione espressamente disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, per il periodo di tempo stabilito per la sospensione o l'interruzione.

#### **Art. 5 - Accesso della strumentazione**

1. È vietata l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa senza opportuna autorizzazione. L'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.
2. Sarà cura dell'Ente, per mezzo di proprie attrezzature e personale dipendente autorizzato, o per mezzo di attrezzature e personale esterno opportunamente incaricato e autorizzato dal Presidente del Consiglio, o attraverso piattaforme dedicate ai servizi di registrazione e diffusione in diretta streaming, effettuare le video riprese, anche in diretta streaming, e conservare le registrazioni di dette riprese.
3. Le registrazioni delle sedute, comunque diffuse, restano disponibili e/o accessibili dal sito istituzionale del Comune.

### **Art. 6 - Limiti alle riprese audio-video**

1. Per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dalla normativa vigente, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che potrebbero ledere i diritti costituzionalmente garantiti.
2. Parimenti possono essere vietate dal Presidente del Consiglio le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari".

### **Art. 7 - Limiti di trasmissione e/o commercializzazione**

1. La diffusione delle immagini delle sedute Consiliari da parte del Comune o di soggetti appositamente autorizzati ai sensi del presente regolamento, è consentita sia dopo la registrazione che in diretta streaming.
2. È facoltà del Presidente del Consiglio, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, e in relazione all'importanza dei punti da trattare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, scegliere l'opportunità di trasmettere o meno in diretta streaming.
3. Qualora non fosse stata autorizzata la diretta streaming, prima di caricare la registrazione sul sito istituzionale, o su canali social istituzionali, o su altre piattaforme dedicate ai servizi di registrazione e diffusione, viene trasmessa copia della stessa al Presidente del Consiglio che, per la tutela dei dati raccolti o su richiesta dei consiglieri, potrà negare, con motivazione scritta, la diffusione totale o parziale delle immagini, il tutto con decisione da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione della copia.
4. Non è consentito ai soggetti autorizzati alla ripresa e alla diffusione audio-video di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
5. È vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate, se non per quanto previsto nel presente regolamento, in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.
6. Quanto sopra, eccezione fatta per gli Organi di Stampa che garantiscono il diritto all'informazione e, comunque, nei limiti previsti dalle regole deontologiche giornalistiche.
7. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
8. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.
9. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

## **Art. 8 - Diritto di ripresa audiovisiva da parte di soggetti terzi per l'esercizio del diritto di cronaca**

1. In aggiunta alla disciplina contenuta negli articoli precedenti, con il presente Regolamento si disciplina anche l'attività posta in essere dagli operatori dell'Informazione in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività giornalistica.
2. La ripresa audiovisiva delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, o di emittenti radiotelevisive, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca e nel rispetto delle norme del Codice deontologico dei giornalisti e dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, oltre che della vigente normativa privacy.
3. Ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio-video, rimane in capo al responsabile legale della testata giornalistica o radiotelevisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate.
4. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e deve essere comunicata dal Presidente del Consiglio Comunale ai presenti in aula.
5. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari, da parte di testate giornalistiche e organi di informazione in generale, deve ritenersi normalmente consentita, anche senza il consenso degli interessati - Consiglieri Comunali, Sindaco, membri della Giunta, e gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, sono legittimati a partecipare alle sedute del Consiglio - sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche intervenute, nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
6. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito il collegamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive per il tempo necessario alle riprese stesse.
7. È tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione o diffusione in diretta streaming, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, se non espressamente autorizzata dal Presidente del Consiglio.

## **Art. 9 - Interviste**

1. Il Sindaco i membri della Giunta e i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della Sala Consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

## **Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali nonché le norme del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Tutte le disposizioni riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento contenute in altri Regolamenti del Comune di Montenero di Bisaccia ed eventualmente in contrasto con il presente, si intendono abrogate.

**Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.